LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 13 novembre 2026, n. **209**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162, recante disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162, recante disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 novembre 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

PICHETTO FRATIN, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*

SALVINI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

BERNINI, *Ministro dell'università e della ricerca*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 17 SETTEMBRE 2026, N. 162

All'articolo 1:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «approvato con il» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al»;

alle lettere *a)* e *b)*, le parole: «e fino» sono soppresse.

All'articolo 2:

al comma 1, secondo periodo, le parole: «compreso tra il 1° gennaio e il» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio al»;

al comma 2, primo periodo, la parola: «kW» è sostituita dalle seguenti: «kilowatt (kW)»;

al comma 3, primo periodo, la parola: «agli» è sostituita dalla seguente: «a»;

al comma 4, le parole: «e 3, si» sono sostituite dalle seguenti: «e 3 si», dopo le parole: «province autonome» sono inserite le seguenti: «di Trento e di Bolzano», la parola: «Accordo» è sostituita dalla seguente: «accordo» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le province autonome di Trento e di Bolzano l'accordo di cui al primo periodo è concluso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/*Südtirol*, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670»;

al comma 5:

al primo periodo, le parole: «previsto, un» sono sostituite dalle seguenti: «previsto un»;

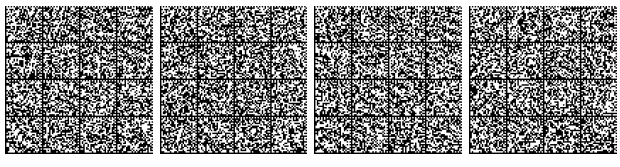
al secondo periodo, le parole: «Accordi di cui al comma 4, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e» sono sostituite dalle seguenti: «accordi di cui al comma 4, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di»;

al comma 6, le parole: «derivanti dal presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «derivanti dal comma 4, valutati in 68,5 milioni di euro per l'anno 2027, e a quelli derivanti dal comma 5, pari a 2.293,5 milioni di euro per l'anno 2027,».

All'articolo 3:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: «di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «definite ai sensi del comma 2», le parole: «Piemonte, Valle» sono sostituite dalle seguenti: «Piemonte e Valle», le parole: «dei frontalieri» sono sostituite dalle seguenti: «dei lavoratori frontalieri», le parole: «nei rispettivi territori di competenza comunicati» sono sostituite dalle seguenti: «nei territori di rispet-



tiva competenza, comunicato nell'ambito delle informazioni fornite» e dopo le parole: «comma 4,» è inserita la seguente: «della»;

al terzo periodo, dopo le parole: «della Provincia» sono inserite le seguenti: «autonoma di Bolzano»;

al comma 2, dopo le parole: «secondo periodo» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «popolazione inferiore» sono sostituite dalle seguenti: «popolazione pari o inferiore».

All'articolo 5:

al comma 1, primo periodo, le parole: «l'esercizio finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «l'anno».

All'articolo 6:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: «nell'anno 2026,» sono soppresse, le parole: «Fondazione, una» sono sostituite dalle seguenti: «Fondazione una» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per l'anno 2026»;

al secondo periodo, le parole: «dall'approvazione» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di approvazione»;

al quarto periodo, dopo le parole: «Agli oneri» sono inserite le seguenti: «derivanti dal presente articolo»;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Per la finalità di cui al comma 1, gli enti territoriali interessati sono autorizzati a trasferire alla Fondazione di cui al presente articolo un contributo anche utilizzando i fondi accantonati a garanzia».

All'articolo 7:

al comma 1, le parole: «2006, n. 50» sono sostituite dalle seguenti: «2026, n. 50»;

al comma 2, dopo le parole: «Il Fondo» è inserita la seguente: «per», dopo le parole: «comma 5,» è inserita la seguente: «del» e dopo le parole: «n. 307» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

al comma 3:

all'alinea, dopo le parole: «comma 2» sono inserite le seguenti: «del presente articolo» e le parole: «5, 6» sono sostituite dalle seguenti: «5 e 6»;

la lettera *c)* è sostituita dalle seguenti:

«*c)* quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

c-*bis*) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

alla lettera *d)*, le parole: «del fondo» sono sostituite dalle seguenti: «dell'autorizzazione di spesa» e le parole: «netto, si provvede» sono sostituite dalle seguenti: «netto si provvede»;

alla lettera *f)*, dopo le parole: «esigenze indifferibili» sono inserite le seguenti: «che si manifestano nel corso della gestione»;

alla lettera *g)*, dopo le parole: «del Fondo» è inserita la seguente: «per» e dopo le parole: «comma 5,» è inserita la seguente: «del».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3106):

Presentato dal Ministro dell'Economia e delle finanze Giancarlo GIORGETTI, dal Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto PICHETTO FRATIN, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo SALVINI e dal Ministro dell'università e della ricerca Anna Maria BERNINI (Governo MELONI-I), il 17 settembre 2026.

Assegnato alla Commissione VI (Finanze), in sede referente, il 18 settembre 2026, con i pareri del Comitato per la legislazione, delle Commissioni I (Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VII (Cultura, scienza e istruzione), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), X (Attività produttive, commercio e turismo), XI (Lavoro pubblico e privato), XIV (Politiche dell'Unione europea) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla Commissione VI (Finanze), in sede referente, il 24 settembre 2026, il 6, il 7, il 21 e il 28 ottobre 2026.

Esaminato in Aula il 3 e il 4 novembre 2026 e approvato il 5 novembre 2026.

Senato della Repubblica (atto n. 2085):

Assegnato alla 6ª Commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 5 novembre 2026, con i pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), 4ª (Politiche dell'Unione europea), 5ª Commissione (Programmazione economica, bilancio), 7ª (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), 8ª (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica), 10ª (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla 6ª Commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 10 novembre 2026.

Esaminato in Aula il 10 novembre 2026 e approvato, definitivamente, l'11 novembre 2026.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 216 del 17 settembre 2026.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 26.

26G00226